

07 FEB 2019

03647.19

AULA 'A'

ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLLI - ESSENTE FIRMATI



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 19138/2016

Cron. 3667

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente - Ud. 14/11/2018
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere - PU
- Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere -
- Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere -
- Dott. GABRIELLA MARCHESE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 19138-2016 proposto da:

MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA RONDO, GERMANO DONDI;

- **ricorrente** -

contro

DE CARLO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato

2018

3878

PIERLUIGI PANICI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI GIOVANNELLI;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1066/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/06/2016 R.G.N. 1349/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato VITTORIA GUARRACINO per delega Avvocato GERARDO VESCI.

A large, stylized handwritten signature or flourish, possibly representing the name 'VESCI', is written in black ink at the bottom of the page. It consists of several sweeping, interconnected lines.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Milano rigettava la domanda di Antonio De Carlo diretta ad accertare il diritto all'assunzione presso la società Manutencoop Facility Management S.p.A., ai sensi dell'art. 4 del CCNL Multiservizi, e quelle consequenziali di condanna alla costituzione del rapporto, in via principale, ovvero al risarcimento del danno, in via subordinata.

La Corte di Appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, accertava, invece, il diritto del lavoratore alla assunzione presso la società Manutencoop Facility Management S.p.A. e condannava la stessa al risarcimento del danno liquidato in euro 17.600,00, comprensivi di accessori di legge.

A fondamento del *decisum*, la Corte territoriale riteneva che, al momento del subentro nell'appalto dell'attuale parte ricorrente, il 31.12.2013, il lavoratore rientrava tra coloro che la Manutencoop Facility Management S.p.A. aveva l'obbligo di assumere; a tale riguardo, osservava, in primo luogo, che il lavoratore, benché licenziato in precedenza (il 10.12.2013), aveva impugnato il recesso in via d'urgenza il 30.12.2013; inoltre, nonostante il licenziamento, la società DM Security aveva inviato al De Carlo una successiva comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro il 30.12.2013 per cessazione dell'appalto, invitandolo a prendere contatti con la società subentrante; ancora, la società DM Security, in data 11.12.2013, aveva anche inviato al Comune l'elenco dei lavoratori ritenuti in forza, includendovi il nominativo del De Carlo.

A giudizio della Corte territoriale, dette circostanze, in uno al fatto che il licenziamento del 10.12.2013 era stato poi revocato in sede di conciliazione giudiziale intervenuta nel febbraio 2014, costituivano elementi probatori, precisi, gravi e concordanti che portavano a ritenere privo di ogni effetto ed invalido (*recte*: che fosse stato revocato) il licenziamento per giusta causa posto in essere prima della comunicazione di recesso per cessazione dell'appalto.

Avverso detta decisione, ha proposto ricorso per cassazione Manutencop Facility Management S.p.A., affidato a due motivi.

Ha resistito, con controricorso, Antonio de Carlo.

Entrambe le parti hanno depositato memoria, ex art. 378 cod.proc.civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo è dedotto - ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nonché -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- violazione degli articoli 2118 e 2119 cod.civ.

Secondo la parte ricorrente, la Corte di merito avrebbe omesso di considerare il fatto del licenziamento intimato il 10 dicembre 2013 e gli effetti dallo stesso prodotti: il licenziamento intimato il 10 dicembre 2013 aveva prodotto i suoi effetti e la loro rimozione sarebbe stata possibile solo (*ex nunc*) al momento dell'annullamento e/o della revoca.

Il motivo è infondato.

Sotto il profilo del vizio di motivazione, osserva la Corte che il fatto « decisivo» ed oggetto di discussione tra le parti di cui è denunciato l'omesso esame (licenziamento del 10.12.2013 e dei suoi effetti) è stato valutato dalla Corte territoriale sicché non è configurabile l'ipotesi di cui all'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ., *ratione temporis* applicabile.


Quanto al prospettato errore di diritto, la censura non coglie nel segno giacché presuppone una situazione fattuale (due licenziamenti) diversa da quella accertata dalla Corte territoriale; come ripetutamente affermato da questa Corte, una questione di (errata) applicazione di norme di diritto si può porre solo in relazione al fatto come ricostruito nella sentenza impugnata e non rispetto a fatti diversamente prospettati dalla parte ricorrente.

Nel caso concreto, la Corte di appello, con giudizio di fatto, in questa sede non adeguatamente censurato, ha ritenuto, nella sostanza, che il datore avesse revocato, per *facta concludentia*, prima della comunicazione del

secondo recesso (quello cioè con cui ha comunicato la risoluzione del rapporto per cessazione dell'appalto), il licenziamento per giusta causa irrogato il 10.12.2013 (così da intendersi la statuizione di «inefficacia» ed invalidità dello stesso).

In tal modo accertati gli avvenimenti storici, non vi è questione di violazione delle norme riportate in rubrica.

La revoca del licenziamento non richiede la forma scritta atteso il principio per cui i negozi risolutori degli effetti di atti che richiedono -come il licenziamento- la forma scritta non sono assoggettati ad identici requisiti formali, in ragione dell'autonomia negoziale, di cui la libertà di forma costituisce, in mancanza di diversa prescrizione legale, significativa espressione. E parimenti libera, per le medesime ragioni, la forma dell'accettazione, da parte del lavoratore, della revoca del licenziamento, che può avvenire anche in forma tacita o presunta (cfr. Cass. nr. 5929 del 2008).

Con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod. proc.civ. - è dedotta violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1372, co.2, 2697 e 2729 cod.civ. 

Secondo la parte ricorrente l'accordo conciliativo raggiunto tra il lavoratore e l'originario datore di lavoro in relazione al licenziamento intimato il 10.12.2013 (nelle more del relativo contenzioso) non poteva in alcun modo vincolare la società Manutencoop Facility Management S.p.A. e la relativa circostanza non avrebbe potuto assumere alcun rilievo probatorio.

Le critiche, pur veicolate sotto forma di violazione di norme di legge, si risolvono, anche *in parte qua*, in una (oramai inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come valutate in sede di merito.

Non è pertinente la censura formulata in relazione all'articolo 2697 cod.civ.

La violazione della regola processuale viene in rilievo nelle sole fattispecie in cui il giudice del merito, in assenza della prova del fatto controverso, applichi la regola di giudizio basata sull'onere della prova,

individuando come soccombente la parte onerata della prova; è in tale eventualità che il soccombente può dolersi della non corretta ripartizione del carico della prova.

Nell'ipotesi di causa, la Corte territoriale ha ritenuto di inferire da una serie di elementi di causa (la comunicazione al comune dell'elenco dei lavoratori in forza al momento della cessazione dell'appalto inclusiva del nominativo del lavoratore, la comunicazione a quest'ultimo di un successivo recesso per cessazione dell'appalto con invito a contattare la società subentrante, la successiva conciliazione giudiziale, ecc..) che il rapporto di lavoro tra la DM Security (precedente società appaltante) ed il De Carlo, cessato per effetto del licenziamento del 10.12.2013, fosse stato poi ricostituito prima della cessazione dell'appalto; si tratta di un accertamento di merito, in relazione al quale non hanno influito la distribuzione dell'onere probatorio e le conseguenze del suo mancato assolvimento.

Neppure vi è questione di violazione dell'art. 2729 cod.civ. che, in via astratta, può prospettarsi (Cass., sez.un., nr. 1785 del 2018; Cass. n. 19485 del 2017; Cass. nr. 17457 del 2007) sotto i seguenti aspetti:

aa) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice il disposto dell'art. 2729, comma 1, cod.civ., affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (*rectius*: fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma;

bb) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota (così sussumendo sotto la norma dell'art. 2729 cod.civ., fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione).

Nessuna di tali situazioni è prospettata nel motivo che si limita, in modo generico, a censurare la ricostruzione della *quaestio facti* ed a contestare l'esito del ragionamento presuntivo.

Né, infine, si rinvengono nella decisione statuizioni in contrasto con la previsione dell'art 1372, comma 2, cod.civ.

La conciliazione giudiziale è stata valutata dai giudici di merito come fatto storico sicché è del tutto inconferente il richiamo alla previsione che regola gli effetti del contratto nei confronti dei terzi.

Per quanto innanzi, il ricorso va complessivamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM


La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 *quater* dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 *bis*.

Così deciso in Roma, il 14.11.2018


IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Dott.ssa Gabriella Marchese



IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Napoletano



Depositato in Cancelleria
oggi, **07 FEB 2019**
IL CANCELLIERE
Dott. *Caristo Luca Dionigi*

